



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 10/10/2018

Numero Registro Dipartimento: 1300

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11387 del 16/10/2018

OGGETTO: DIP. ALBERTA NIGLIA. MATR. 1002497. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. ARTT. 39 E 42 CCNL 21 MAGGIO 2018 COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con DDS n. 13598 del 5 dicembre 2017 la dipendente Alberta NIGLIA è stata collocata in aspettativa non retribuita per motivi personali, a decorrere dal 18/12/2017 al 18/12/2017;
- con DDS n. 3757 del 20 aprile 2018, è stato revocato il sopra richiamato decreto ad istanza della dipendente che ha chiesto di rientrare in servizio anticipatamente e, precisamente, in data 18 aprile 2018, beneficiando complessivamente di mesi 4 di aspettativa anziché di mesi 12;
- con istanza prot. n. 303513 dell'11 settembre 2018, la Sig.ra Alberta NIGLIA, matr. 1002497 dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", UOT – Funzioni Territoriali, UdP di Vibo Valentia, ha chiesto di essere collocata in aspettativa non retribuita per motivi personali, per mesi 8 (otto) a decorrere dall'8 ottobre 2018, con diritto alla conservazione del posto;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali" ed in particolare:

- l'art. 39 (*Aspettativa per motivi familiari e personali*) che, testualmente, dispone:
 - comma 1: "Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodo di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio";
 - comma 2: "L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto";
 - comma 3: "Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia";
 - comma 4: "La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali".
- l'art. 42 (*Norme comuni sulle aspettative*) che, testualmente, dispone:
 - comma 1: "Il dipendente rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno quattro mesi di servizio attivo. (...)";
 - comma 2: "Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.";
 - comma 3: "Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 59";

Preso atto che ai sensi dell'art. 24 (*Aspettativa non retribuita*) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999;

- comma 2: "La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio del nulla-osta del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato (...)";
- comma 4: "la collocazione in aspettativa può essere revocata, dalla Regione, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni 10 (dieci), qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l'esigenza o la rilevante opportunità di riacquistare il dipendente al servizio attivo (...)";
- comma 7: "Al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza";
- comma 8: "il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo preavviso da rendersi alla Regione";

Visto il parere favorevole espresso, con separata nota prot. n. 324936 del 28/08/2018, dal Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, struttura presso cui la dipendente è funzionalmente assegnata;

Considerato che tra il primo periodo di aspettativa (18/12/2017 – 18/04/2018) sono intercorsi 4 mesi di servizio attivo, per come previsto dall’art. 42, comma 1, del richiamato CCNL ;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover accogliere la richiesta presentata e, conseguentemente, di concedere l’aspettativa non retribuita per motivi personali;

Visti:

- la L.R. n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
 - il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000”;
 - la legge n. 34 del 12.08.2002 e ss.mm.ii.;
 - il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 - il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999;

DECRETA

- **DI ACCOGLIERE** l’istanza della dipendente Alberta NIGLIA e, per l’effetto, concedere l’aspettativa non retribuita per motivi personali, per residui mesi 8 (otto) a decorrere dall’8 ottobre 2018, ai sensi degli artt. 39 e 42 CCNL Comparto “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;

DI PRECISARE che durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra la dipendente in oggetto e l’Amministrazione Regionale non produce alcun effetto giuridico (ivi compresa la maturazione delle ferie) ed economico, neppure a fini previdenziali, dell’anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto salvo unicamente il diritto della dipendente alla conservazione del posto;

DI NOTIFICARE il presente decreto:

- alla dipendente Alberta NIGLIA;
- al Dirigente del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale”;
- al Dirigente dell’UOT – Funzioni Territoriali del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”; dove la dipendente risulta funzionalmente assegnata;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO
(con firma digitale)